X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4240

# PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato VAIRO

Presentata il 5 ottobre 1989

Modifiche e integrazioni alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, recante nuove norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione

Onorevoli Colleghi! — Le prime applicazioni concrete della nuova disciplina costituzionale dei procedimenti per i reati ministeriali ed alcune riflessioni dottrinali sull'argomento hanno fatto emergere l'esigenza, allo scopo di evitare incongruenze e storture, di apportare talune necessarie modificazioni alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. I profili che sembrano richiedere un più urgente intervento del legislatore costituzionale concernono, rispettivamente, il quorum previsto per deliberare il diniego dell'autorizzazione a procedere e la disciplina della posizione processuale dei concorrenti non ministri.

Quanto al quorum richiesto per le deliberazioni di diniego – pur prescindendo dalle riserve che potrebbero avanzarsi per il contrasto di tale quorum con il letterale disposto dell'articolo '64, terzo comma, della Costituzione – si devono tuttavia formulare consistenti rilievi in ordine alla previsione recata dall'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale in precedenza citata.

Stabilire che l'autorizzazione possa essere negata soltanto a maggioranza assoluta dei componenti della Camera competente appare, invero, del tutto incongruo, trattandosi di deliberazione che non è

esclusivamente discrezionale e politica, ma che deve essere adottata sulla base di precise e determinate circostanze di fatto. Mentre, difatti, nel primo caso la maggioranza speciale può servire a favorire convergenze politiche, legittime perché politica è la sostanza della deliberazione, nel caso in questione, viceversa, la maggioranza assoluta può da un lato originare patteggiamenti poco commendevoli e, dall'altro lato, determinare - come si è verificato - conseguenze a dir poco paradossali. Qualora la proposta di diniego dell'autorizzazione raccolga il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ma non quello della maggioranza assoluta dei componenti, la Camera competente, in effetti, concede l'autorizzazione ancorché riconosca esistenti le circostanze in presenza delle quali l'autorizzazione medesima deve essere negata.

Occorre pertanto riformulare la statuizione criticata, espungendo, dal comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale il riferimento alla maggioranza assoluta dei componenti.

Per quanto concerne, poi, la posizione dei concorrenti non investiti di cariche ministeriali, si deve stabilire che ad essi non si applicano le disposizioni relative alle autorizzazioni a procedere richieste nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri. Tali disposizioni configurano infatti situazioni di prerogativa, spettanti ai titolari di funzioni costituzionalmente rilevanti, ed in quanto tali non estensibili a persone non investite dalle suddette funzioni.

Qualora i soggetti indicati come concorrenti abbiano la qualità di deputati o senatori, la estensione ad essi della disciplina dettata per i ministri ed il conseguente venir meno della tutela apprestata dall'articolo 68, secondo comma, della Costituzione determinano peraltro nei loro confronti una diminuzione delle garanzie assolutamente irrazionale ed ingiustificata. A prescindere dalla necessità che

il diniego venga deliberato a maggioranza assoluta, necessità che si spera possa venir meno grazie all'approvazione della presente proposta di legge costituzionale, occorre difatti considerare, in primo luogo, che la eventuale concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro inquisito principale determina automaticamente, senza bisogno di deliberazioni apposite, la concessione dell'autorizzazione stessa anche nei confronti dei concorrenti membri delle Camere: secondariamente, che l'autorizzazione prevista dall'articolo 96 è, come detto, subordinata, a differenza di quella contemplata dall'articolo 68 della Costituzione, alla ricorrenza di determinate circostanze di fatto; ed infine che, in virtù delle norme sulla competenza contenute nella legge costituzionale, sui concorrenti parlamentari può essere chiamata a pronunciarsi una Camera diversa da quella di appartenenza.

Si è pertanto specificato, nella formulazione dell'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale, che l'inquisito nei cui confronti la Camera competente è chiamata a deliberare sull'autorizzazione al procedimento può essere esclusivamente il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro. In tema di autorizzazione all'esecuzione delle misure restrittive si è espunto ogni riferimento ai concorrenti membri delle Camere dall'articolo 10, comma 1: norma dalla quale si è eliminata pure l'erronea menzione della violazione di corrispondenza, che costituisce non già una misura suscettibile di essere autorizzata, bensì una fattispecie penalmente sanzionata. Si è infine formulata in maniera più coerente, riferendola esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri, la disposizione secondo cui nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 96 non si sono richieste le autorizzazioni contemplate dall'articolo 68 della Costituzione.

#### X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

### PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

#### ART. 1.

- 1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, è sostituito dal seguente:
- « 3. L'Assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il ministro inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo ».

#### ART. 2.

- 1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, è sostituito dal seguente:
- « 1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o di ogni altra forma di comunicazione ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 ».
- 2. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, è abrogato.

#### X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ART. 3.

- 1. Dopo l'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, è inserito il seguente:
- « ART. 10-bis. 1. Nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione non sono richieste, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, le autorizzazioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione ».